



ALLEGATO B
REF. 44213
PAG. 21249

SOCIETÀ OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO ROMA INTANGIBILE

STATUTO SOCIALE

TITOLO I DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

È costituita, ai sensi e per gli effetti della legge 15 aprile 1886 numero 3818 e successive modificazioni, una società di mutuo soccorso con denominazione “Società Operaia di Mutuo Soccorso Roma Intangibile”, fondata in Bisceglie in data 1 luglio 1863, cui è stata conferita personalità giuridica con Decreto del Tribunale di Trani in data 16 marzo 1894 n. 460.

Art. 2 (Sede)

La società ha sede nel Comune di Bisceglie.

Con delibera degli organi competenti possono essere istituite sedi secondarie, uffici, filiali purché nell'ambito del territorio nazionale.

Il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune è di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Art. 3 (Durata)

La società ha la durata illimitata.

TITOLO II SCOPO – OGGETTO

Art. 4 (Principi)

La Società è apolitica ed opera nel rispetto delle leggi dello Stato e di quelle dell'onore, della lealtà, dell'amicizia, della fraternità nel lavoro e si ispira, in particolare, ai principi dettati dagli articoli 33 (l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento), 35 (la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni e cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori), e 45 (la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata) della Costituzione italiana.

Art. 5 (Scopo mutualistico e oggetto sociale)

La Società non ha finalità di lucro e persegue, sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà, finalità di interesse generale, quali il miglioramento delle condizioni sanitarie, sociali e culturali dei propri soci e dei loro familiari e lo sviluppo dello spirito di solidarietà tra gli stessi.

Considerato lo scopo mutualistico, così come innanzi definito, la Società di mutuo soccorso opera in favore dei soci e dei loro familiari conviventi ed ha come oggetto, in via esclusiva, una o più delle seguenti attività:

- a) erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitarie nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente, quando non coperte da istituzioni all'uopo previste dallo Stato italiano, o in affiancamento ad esse;
- b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura di malattie ed infortuni, quando le stesse non siano erogate dal Servizio Sanitario Nazionale

(S.S.N.) o eccedano i costi previsti dai protocolli nazionali o in caso di urgenze diagnostiche;

c) erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi ai familiari di soci defunti, nel caso di comprovata indigenza;

d) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizioni di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari ed in assenza di provvidenze pubbliche.

Le attività previste alle precedenti lettere a) e b) possono essere svolte anche attraverso l'istituzione o la gestione dei fondi sanitari integrativi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni.

La Società può inoltre promuovere attività di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici.

Per il raggiungimento degli scopi sociali la società potrà stipulare convenzioni con strutture sanitarie, parasanitarie, centri di assistenza, aziende di credito, compagnie di assicurazione ed ogni altro ente pubblico e privato.

La Società può aderire ad associazioni, società, gruppi cooperativi paritetici, ovvero ad altre società di mutuo soccorso la cui attività è ritenuta utile ai fini dello sviluppo e del raggiungimento degli scopi sociali.

La società potrà inoltre compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

Le attività di cui innanzi dovranno essere svolte secondo le modalità e sulla base dei requisiti previsti dalle vigenti norme di legge.

La società non può invece svolgere attività diverse da quelle innanzi indicate o comunque diverse da quelle previste dalla legge per le società di mutuo soccorso (attualmente legge n. 3818/1886, modificata dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221), né può svolgere attività di impresa.

Salvi i casi previsti da disposizioni di leggi speciali, compreso quello relativo alla istituzione e gestione dei fondi sanitari integrativi, le attività di cui al presente articolo sono svolte dalla Società nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e patrimoniali.

TITOLO III SOCI

Art. 6 (Soci)

Il numero dei soci è illimitato.

I soci si possono suddividere nelle seguenti categorie:

a) soci ordinari, persone fisiche o società di mutuo soccorso, o i fondi sanitari integrativi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

b) soci sostenitori.

Possono essere soci ordinari le persone fisiche capaci di agire che siano interessate all'ottenimento dei sussidi e servizi di previdenza ed assistenza di cui all'oggetto sociale, e le società di mutuo soccorso e fondi sanitari integrativi, per conto rispettivamente dei propri soci ordinari e dei lavoratori iscritti.

Possono essere soci sostenitori persone fisiche e persone giuridiche che per mezzo dei propri apporti intendano sostenere economicamente in ogni forma possibile l'attività della società di mutuo soccorso. Essi tuttavia non godono dell'erogazione dei sussidi sociali e non hanno diritto ad alcuna remunerazione a fronte delle proprie contribuzioni. I soci sostenitori possono designare sino ad un terzo del totale degli amministratori, da scegliersi comunque tra i soci ordinari.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sindacate.

Le società di mutuo soccorso e i Fondi Sanitari integrativi possono essere soci ordinari, alla sola condizione che i loro membri/iscritti persone fisiche siano beneficiari delle prestazioni rese dalla società.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione.

La domanda deve indicare:

- a) nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e attività svolta;
- b) l'impegno a versare l'eventuale tassa di ammissione e i contributi relativi alle prestazioni della società di mutuo soccorso, nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione;
- c) impegno di osservare le disposizioni contenute nello statuto e gli eventuali regolamenti interni e di sottostare alle delibere prese dagli organi sociali;
- d) l'impegno a comunicare alla Società, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la variazione del proprio domicilio ai fini delle comunicazioni esimando, in caso contrario, la Società da ogni responsabilità.

Per i soci persone giuridiche - società di mutuo soccorso e sostenitori - la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e deve indicare oltre a quanto già previsto alle lett. b), c), d):

- a) denominazione o ragione sociale, sede legale, oggetto sociale e data di costituzione;
- e) se società di mutuo soccorso deve indicare anche i nominativi dei soci ed allegare per ognuno di essi la documentazione che sarà richiesta dal Consiglio di Amministrazione anche per ognuno dei familiari dei soci conviventi che intendono beneficiare delle prestazioni.

Alla domanda dovrà essere allegato l'estratto della deliberazione dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione.

Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:
 - dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione determinata dal Consiglio di Amministrazione;
 - del contributo annuale e dei contributi relativi alle prestazioni della società di mutuo soccorso;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Società il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Società.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Società.

Art. 9 (Ammissione)

Il vincolo sociale si costituisce dalla data di accettazione della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione ed è subordinato al pagamento della tassa di ammissione.

Nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

Art. 10 (Recesso del socio)

Il socio può recedere in ogni momento dalla società, dandone comunicazione per iscritto al Consiglio di Amministrazione.

Il recesso ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Dalla data di recesso viene meno il diritto del socio recedente e dei relativi familiari beneficiari a conseguire prestazioni a carico della Società, senza pregiudizio dei diritti acquisiti.

Dalla stessa data cessa l'obbligo della contribuzione, senza diritto a rimborsi di somme già pagate a tale titolo.

Il socio sostenitore, oltre che nei casi previsti dalla Legge, trascorsi tre anni dalla iscrizione nel libro soci, può recedere in ogni momento dalla Società. Il recesso in tal caso ha effetto dalla notifica alla Società del recesso stesso.

Art. 11 (Esclusione)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dal Consiglio di Amministrazione essere escluso il socio che:

- a) svolge attività in contrasto o concorrente con quella della società;
- b) non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nei regolamenti interni, oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- c) senza giustificati motivi, non adempie puntualmente gli obblighi assunti a qualunque titolo con la Società;
- d) non provveda a versare i contributi associativi al fine dell'erogazione delle prestazioni contemplate dall'oggetto sociale nei modi e nei termini stabiliti annualmente dagli organi sociali.

Nei casi indicati alle lettere c) e d) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola, e la esclusione potrà aver luogo solo trascorsi 30 giorni dal detto invito e sempreché il socio si mantenga inadempiente.

Il socio escluso dalla società non ha diritto al rimborso dei contributi pagati e perde il diritto alle prestazioni della Società dalla data di comunicazione della delibera di esclusione unitamente ai propri familiari beneficiari.

Art. 12 (Morte)

Entro sessanta giorni dalla morte del socio uno dei suoi eredi, se in possesso dei requisiti, congiuntamente indicato dagli altri, può presentare la domanda di ammissione di cui all'articolo 7, chiedendo così di subentrare nella partecipazione del socio defunto; a tale domanda deve essere accompagnato l'elenco degli eventuali suoi familiari conviventi producendo certificato di stato di famiglia.

Il Consiglio di Amministrazione, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione, esamina la domanda e delibera in merito al trasferimento della partecipazione sociale.

Art. 13 (Conseguenze patrimoniali)

Il socio che per qualsivoglia motivo cessa di far parte della società, risponde verso di questa per il pagamento dei contributi arretrati e non versati e non ha diritto alla restituzione della tassa di ammissione e dei contributi versati.

Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma degli articoli 7, 10, e 11 devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata all'interessato il quale può ricorrere all'Arbitro. Il ricorso non ha effetto sospensivo e, a pena di decadenza, deve essere proposto con lettera raccomandata entro sessanta giorni dal ricevimento della deliberazione.

TITOLO IV PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 14 (Patrimonio)

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal fondo di dotazione che è variabile ed è formato dalle tasse di ammissione e dai contributi versati dai soci ordinari e dai contributi versati dai soci sostenitori;

b) da eventuali riserve straordinarie formate con contributi, lasciti o donazioni.

I lasciti e le donazioni che la società di mutuo soccorso avesse a conseguire per un fine determinato ed avente carattere di perpetuità saranno tenuti distinti dal restante patrimonio sociale, e le rendite relative dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donatore. In caso di liquidazione della società o di perdita della personalità giuridica, si applicheranno a questi lasciti e a queste donazioni le norme vigenti sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Ai fini e per gli effetti dell'art. 3 della legge n. 3818/1886, si precisa, quale cautela per l'impiego e la conservazione del patrimonio sociale, che le disponibilità finanziarie della società devono essere impiegate esclusivamente nell'acquisto di beni immobili, di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, e in depositi presso banche o uffici postali.

Il patrimonio sociale è destinato in via esclusiva al raggiungimento degli scopi sociali previsti dal presente statuto. Pertanto i soci non potranno per nessun motivo addivenire alla ripartizione del patrimonio sociale e tantomeno richiedere il rimborso delle tasse e dei contributi versati, nemmeno all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 15 (Contributi dei soci ordinari)

Il mancato versamento dei contributi nei termini previsti costituisce grave inadempimento degli obblighi sociali, e comporta quindi la facoltà degli amministratori di escludere il socio inadempiente dalla società.

Gli importi dei contributi dovuti dai soci al fine dell'erogazione delle prestazioni contemplate dall'oggetto sociale, dovranno essere versati nella misura, secondo le modalità e nei termini stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 16 (Vincoli sulle partecipazioni e cessione)

Le partecipazioni dei soci non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società fatto salvo il diritto di recesso.

Art. 17 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni del Codice Civile.

L'eventuale avanzo netto d'esercizio risultante dal bilancio sarà destinato all'attività dell'anno successivo.

L'assemblea può sempre deliberare che la totalità degli avanzi netti di esercizio vengano devoluti ai fondi di riserva.

E' espressamente vietata la distribuzione di eventuali dividendi e in generale la distribuzione anche in forma indiretta di avanzi di gestione, neanche a titolo di ritorno.

In ogni caso le riserve, così come qualsiasi altra posta componente il patrimonio sociale, non sono ripartibili fra i soci né durante l'esistenza della società né all'atto del suo scioglimento.

TITOLO V ORGANI SOCIALI

Art. 18 (Organi)

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale;
- d) il Collegio dei Proviviri.

Art. 19 (Assemblee)

L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del bilancio almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione, entro centottanta giorni.

L'assemblea ordinaria delibera altresì per:

- a) eleggere:
 - il Presidente ed i membri del Consiglio di Amministrazione;
 - il Presidente ed i membri, effettivi e supplenti, del Collegio Sindacale;
 - il soggetto al quale è demandato il controllo contabile, quando previsto;
- b) determinare l'eventuale compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- c) determinare il compenso dei componenti il Collegio Sindacale;
- d) approvare il bilancio, la relazione del Consiglio di Amministrazione e quella del Collegio Sindacale;
- e) approvare regolamenti interni;
- f) l'eventuale responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- g) decidere sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea.

L'assemblea straordinaria delibera per:

- a) le modifiche al presente statuto;
- b) lo scioglimento della società di mutuo soccorso;
- c) la nomina dei liquidatori;
- d) ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Art. 20 (Convocazione)

Il Consiglio di Amministrazione potrà convocare l'assemblea quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale; il Consiglio di Amministrazione potrà comunque convocarla in luogo diverso dalla sede sociale purché nel territorio nazionale.

L'assemblea dovrà essere convocata senza ritardo, quando ne sia fatta richiesta per iscritto da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei soci stessi oppure dal Collegio Sindacale, se costituito.

La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, dovrà essere fatta a mezzo di avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata ai soci o consegnata a mano almeno quindici giorni prima dell'adunanza. In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima della data della prima convocazione dell'Assemblea. Nel suddetto avviso potrà essere indicata anche la data dell'eventuale seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima.

Art. 21 (Costituzione e quorum deliberativi)

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente e rappresentata almeno la maggioranza dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati nelle adunanze.

L'assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente e rappresentata almeno la maggioranza dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti e rappresentati all'adunanza.

Tuttavia, quando si tratta di deliberare sullo scioglimento della società, l'assemblea per essere valida deve essere costituita, tanto in prima che in seconda convocazione, almeno da un terzo dei soci e le deliberazioni relative devono essere prese da tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci intervenuti.

Sono fatte salve diverse specifiche maggioranze previste dalla legge.

Le votazioni sono sempre palesi; per le questioni che concernono le persone, l'Assemblea può stabilire diverse modalità di votazione.

Art. 22 (Voto)

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che non siano in mora nei versamenti dei contributi sociali alla data di delibera del Consiglio di Amministrazione della convocazione dell'Assemblea. Ciascun socio, sia ordinario che sostenitore, ha un voto.

I soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da altri soci, appartenenti alla medesima categoria, mediante delega scritta; ciascun socio può rappresentare al massimo altri cinque soci.

Art. 23 (Presidenza dell'Assemblea)

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dalla persona designata dall'assemblea.

Della seduta assembleare si redige regolare verbale a norma di legge. L'assemblea nomina un segretario scegliendolo anche fra i non soci.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da Notaio.

Art. 24 (Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri, compreso il Presidente, scelti in ogni caso tra i soci ordinari; non oltre un terzo di essi può essere designato dai soci sostenitori.

Gli Amministratori durano in carica due esercizi e sono sempre rieleggibili.

Il compenso agli Amministratori viene deliberato dall'Assemblea dei soci. In mancanza, ad essi spetta unicamente il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.

Il Consiglio, nella sua prima riunione dopo l'elezione, nomina al suo interno uno o più Vice Presidenti, il Segretario ed il Cassiere/Tesoriere. Nel caso di nomina di più Vice Presidenti, solo uno di essi sarà vicario, mentre agli altri saranno attribuite deleghe specifiche per determinati settori.

Il Consiglio, ai sensi del comma 3° dell'art. 2389 c.c. e sentito il Collegio Sindacale, se costituito, determina la remunerazione dei suoi componenti eventualmente investiti di particolari cariche.

Art. 25 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce, tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre Consiglieri. Di norma il Consiglio di Amministrazione sarà convocato presso la sede sociale, il presidente potrà comunque convocarlo in luogo diverso purché nel territorio nazionale.

La convocazione sarà fatta a mezzo di avvisi personali da inviarsi o recapitarsi con ogni mezzo non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, in modo che Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Se uno dei componenti ha interesse diretto per l'oggetto della deliberazione, deve astenersi dal voto. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Della seduta consiliare si redige regolare verbale a norma di legge.

Art. 26 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Esso può deliberare pertanto su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'assemblea.

Può perciò anche deliberare l'adesione della società a consorzi ad organismi federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile alla società stessa ed ai soci, nonché concedere, postergare o cancellare ipoteche.

Il Consiglio può nei limiti e con le modalità stabiliti dalla legge delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri oppure ad un comitato esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso Consiglio.

In caso di delega l'organo delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, se nominato, con periodicità di almeno ogni 180 (centottanta) giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire comitati tecnici a livello consultivo, stabilendone la composizione e gli eventuali compensi.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare e/o sostituire un Direttore, fissandone il relativo compenso, con il compito di coadiuvare gli Organi Amministrativi nell'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea generale e del Consiglio di Amministrazione ed inoltre di svolgere l'adempimento delle pratiche amministrative e contabili. Il Direttore interviene alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed esercita altresì la gestione e il controllo sul personale.

Art. 27 (Rappresentanza)

La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti della delega, all'Amministratore delegato.

Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice Presidente.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione il Presidente o chi lo sostituisce potrà delegare i propri poteri ad altro Consigliere, nonché, con speciale procura, ad impiegati della società e solo per singoli atti o categorie di atti.

Art. 28 (Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Delle sedute del Collegio si redige regolare verbale a norma di legge.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Al Collegio Sindacale può essere attribuito dall'Assemblea anche l'incarico di revisione legale dei conti; in tal caso esso deve essere integralmente composto di revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 29 (Revisione legale dei conti)

La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo precedente, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

Art. 30 (Collegio dei Proviviri)

Il Collegio dei Proviviri, quale organo endosocietario, ha il compito, in funzione di amichevole compositore, di esprimere un preventivo parere, non vincolante, in merito ad ogni controversia che possa insorgere tra la società e il socio e tra soci in merito all'interpretazione, all'attuazione e alla violazione dello Statuto e/o dei regolamenti interni e/o delle delibere degli organi sociali.

Il ricorso al Collegio dei proviviri è obbligatorio, quale condizione di procedibilità per l'eventuale successivo ricorso all'arbitro o, se privo di giurisdizione, al Tribunale esclusivamente competente di cui all'articolo 31. Il ricorso deve essere presentato entro trenta giorni dall'insorgere della controversia.

Il Collegio dei proviviri deve istruire la pratica ed emettere il parere entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.

Il Collegio dei proviviri dura in carica due esercizi e può essere rieletto per solo un altro mandato. Il Collegio dei proviviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti anche tra persone - che possono essere estranee alla società - senza altre cariche.

Il Collegio dei proviviri e il suo presidente sono eletti dall'Assemblea.

TITOLO VI CONTROVERSIE

Art. 31 (Clausola arbitrale)

Tutte le controversie che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, comprese quelle relative alla validità delle deliberazioni assembleari o consiliari, promosse da o contro i soci, da o contro la Società, da o contro gli Amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno devolute a un arbitro, nominato dal Presidente del Tribunale di Trani, salvo che si tratti di controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero. L'arbitro deciderà in via rituale e secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili del Codice di Procedura Civile.

La presente convenzione di arbitrato non preclude a ciascuna delle parti la possibilità di adire il giudice ordinario per l'ottenimento di provvedimenti monitori e cautelari non concedibili dagli arbitri. In questo, come in qualunque altro caso in cui l'arbitro risultasse privo di giurisdizione, è esclusivamente competente il Tribunale di Trani.

TITOLO VII DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 32 Requisiti Mutualistici

Il patrimonio sociale è destinato in via esclusiva al raggiungimento degli scopi sociali previsti dal presente statuto. Pertanto i soci non potranno per nessun motivo addivenire alla ripartizione del patrimonio sociale nemmeno all'atto dello scioglimento della società.

Art. 33 (Regolamenti)

Le regole ed i criteri per lo svolgimento dell'attività mutualistica e per il funzionamento della Società saranno più dettagliatamente disciplinati nei regolamenti interni, da approvarsi

Il regolamento mutualistico può anche stabilire criteri per la corresponsione di sussidi in misura fissa, in corrispondenza degli specifici eventi previsti dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento mutualistico medesimo, con la precisazione che la società di mutuo soccorso sarà obbligata alla prestazione dei sussidi medesimi condizionatamente all'esistenza nel proprio patrimonio dei fondi disponibili.

In caso di scioglimento della società, l'assemblea con la maggioranza prevista nell'articolo 21 per lo scioglimento della società, nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

Art. 35 (Rinvio)

Per tutto quanto non è contemplato nel presente statuto, valgono le disposizioni legislative sulle società di mutuo soccorso di cui alla legge n. 3818 del 1886 e per quanto da queste non disposto dalle norme dettate in tema di società cooperative a mutualità prevalente.

Ai sensi dell'articolo 2519 del codice civile si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Al sensi dell'articolo 2319 del codice civile si applicano
società a responsabilità limitata.

Antonio Pizzuto

John Doe Esq.

